

COMUNE DI PONTENURE
(Provincia di Piacenza)

REGOLAMENTO

PER LA

DISCIPLINA DEL COMMERCIO

SU AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera C.C. n. 27 del 27.04.2004

Il presente Regolamento abroga e sostituisce:

- Regolamento svolgimento del mercato settimanale del martedì, individuazione dell'area su cui viene esercitato il commercio su aree pubbliche di cui alla legge n. 112/91 (Verbale di deliberazione n. 61 del Consiglio Comunale del 27 novembre 1997);
- Regolamento svolgimento della fiera di San Giacomo, individuazione dell'area su cui viene esercitato il commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 6 della legge 112/91, modificato dall'art. 5 della legge n. 77 del 25.03.1997 (Verbale di deliberazione n. 28 del Consiglio Comunale del 8 maggio 1998);

Esso è stato redatto sulla scorta di:

- L.R. 25 Giugno 1999, n.12 “NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N.114” (B.U.R. Emilia Romagna – Parte prima n. 81 del 29.6.1999);
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114;
- Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368 “DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 25 GIUGNO 1999, n.12
- (B.U.R. Emilia Romagna Parte seconda n.102 del 11.8.1999)

TITOLO I	DISCIPLINA DEI MERCATI
ART. 1	Oggetto
ART. 2	Definizioni
TITOLO II	DISPOSIZIONI COMUNI AI MERCATI
ART. 3	Classificazione dei mercati
ART. 4	Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio (autorizzazione/concessione)
ART. 5	Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli
ART. 6	Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione -spostamento- ampliamento del mercato
ART. 7	Settori merceologici
ART. 8	Miglioria- scambio
ART. 9	Acquisizione con accorpamento di azienda per ampliamento posteggio - Piccoli ampliamenti di adeguamento posteggi
ART. 10	Registro di mercato e delle presenze degli operatori concessionari
ART. 11	Graduatoria dei concessionari - Graduatoria degli spuntisti
ART. 12	Assegnazione posteggi temporaneamente liberi (spunta)
ART. 13	Orari e corretto utilizzo del posteggio e delle attrezzature
ART. 14	Determinazione degli orari
ART. 15	Subingressi-reintestazioni
ART.16	Circolazione e sosta nell'area di mercato
ART. 17	Canone utilizzo suolo pubblico
ART. 18	Norme igienico-sanitarie
ART.19	Accesso agli atti amministrativi
ART. 20	Prescrizioni in materia di sicurezza
ART. 21	Durata delle concessioni

<i>ART. 22</i>	<i>Sanzioni</i>
<i>ART. 23</i>	<i>Disciplina dei mercati saltuari</i>
TITOLO III	DISPOSIZIONI PER IL MERCATO DI PONTENURE
<i>ART. 24</i>	<i>Disciplina specifica relativa al mercato del Martedì a Pontenure</i>
<i>ART. 25</i>	<i>Disciplina specifica relativa ai mercati di nuova istituzione</i>
TITOLO IV	DISPOSIZIONI COMUNI PER FIERE E SAGRE
<i>ART. 26</i>	<i>Classificazione Fiere</i>
<i>ART. 27</i>	<i>Fiere straordinarie – Sagre</i>
<i>ART.28</i>	<i>Assegnazione posteggi in concessione decennale</i>
<i>ART. 29</i>	<i>Assegnazione secondo posteggio</i>
<i>ART. 30</i>	<i>Assegnazione temporanea dei posteggio</i>
<i>ART. 31</i>	<i>Gestione del registro delle presenze maturate gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio</i>
<i>ART. 32</i>	<i>Giornate ed Orari</i>
<i>ART. 33</i>	<i>Subingressi – Trasferimento –Reintestazione-Volturazione</i>
<i>ART.34</i>	<i>Accorpamento con ampliamento</i>
<i>ART. 35</i>	<i>Scambio di posteggio</i>
<i>ART. 36</i>	<i>Revoca Autorizzazione</i>
<i>ART. 37</i>	<i>Procedure riferibili in generale alla normativa che disciplina il commercio su aree pubbliche ambito di applicazione delle disposizioni comuni alle fiere</i>
TITOLO V	DISCIPLINA PER LA FIERA DI PONTENURE
<i>ART. 38</i>	<i>Disciplina specifica per la Fiera di San Giacomo</i>

TITOLO VI

***DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE***

ART. 39

Commercio in forma itinerante

ART. 40

Vendite temporanee – vendite occasionali – vendite a domicilio

ART. 41

Pubblicità dei prezzi

ART. 42

Vendite straordinarie

TITOLO I

DISCIPLINA DEI MERCATI

ART. 1

OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere, sui posteggi isolati, in forma itinerante, ai sensi e per gli effetti del Titolo X° del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998, nonché della L.R. n. 12 del 25.06.1999 e Deliberazione della G.R. n. 1368 del 26.07.1999, in particolare per il territorio del Comune di Pontenure.

ART. 2

DEFINIZIONI

Le definizioni di:

-commercio su aree pubbliche

-aree pubbliche

-posteggio

-mercato

-fiera

-presenze sul mercato

-presenze in fiera

sono quelle espressamente elencate all'art. 27 – punto 1 – lettera a) – b) c) d) e) f) g) del Decreto Legislativo 114/98.

Le definizioni di:

-Mercati e fiere :Ordinari

A Merceologia Esclusiva

Straordinari

sono quelle espressamente elencate all'art. 6 – punto 1 – della L.R. n. 12/99.

Si definisce inoltre:

- a) Per migliona: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nella stessa fiera o mercato, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale;
- b) Per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi vicendevolmente il posteggio;
- c) Per posteggio riservato: il posteggio riservato ai produttori agricoli;
- d) Per settori merceologici: i settori alimentare e non alimentare;
- e) Per spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati;
- f) Per spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- g) Per attività stagionali: quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali;
- h) Per gestore del mercato: il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei Servizi di Mercato, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno con apposita CONVENZIONE nel rispetto della vigente normativa;
- i) Per Servizio preposto ad emanare determinazioni in materia di operazioni mercatali: il Servizio Sviluppo Economico;
- j) Per Servizio di Vigilanza: si intende il Corpo di Polizia Municipale;
- k) Per Servizio di Vigilanza Igienico – Sanitaria: si intende l'A.U.S.L. di Piacenza.

TITOLO II

DISPOSIZIONI COMUNI AI MERCATI

ART. 3

CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI

- 1) In ottemperanza alle disposizioni espresse al precedente art. 2) i mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali, stagionali, settimanali sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1 della L.R. 25.06.99, n. 12 e ulteriormente così specificati:
 - a) Mercati ordinari: quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2% dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) Mercati a merceologia esclusiva: quando tutti i posteggi sono organizzati:
 1. Per settori merceologici;
 2. Per specializzazioni merceologiche;
 3. Per settori e specializzazioni merceologiche;
 - c) Mercati straordinari: quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti;
 - d) Mercati saltuari, quando trattasi di iniziative promosse da soggetti pubblici o privati, con la partecipazione di operatori comunque in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per fini promozionali e di animazione dei luoghi commerciali.
- 2) Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
 - a) Per settori merceologici: i settori alimentare e non alimentare;
 - b) Per specializzazioni merceologiche: le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

ART. 4

ASSEGNAZIONI POSTEGGI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (Autorizzazione/Concessione)

- 1) L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. C) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, stabilendo, in caso di ulteriore parità, che siano privilegiati gli operatori:
 - a) residenti nel Comune;.....

- b) totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato;
 - c) sprovvisti o con il minore numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale.
- 2) Ai fini dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 1, si intende per dante causa il soggetto che, per ultimo, ha ceduto l'azienda.
 - 3) La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltreché a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
 - 4) Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
 - 5) L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi del mercato;
 - b) per istituzione di un nuovo mercato;è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui ai commi precedenti e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
 - 6) Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi di legge e la data di scadenza della concessione.
 - 7) L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene comunque nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi se determinate e previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie meglio disciplinate al successivo art. 8.

ART. 5

ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

- 1) L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della Legge Regionale n. 12 del 1999 applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempreché rilevate o documentabili dall'interessato;
 - b) maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola.

- 2) Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune, di norma, con cadenza semestrale, assegnando un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande.
- 3) Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.
- 4) Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
- 5) L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato, per istituzione di nuovo mercato o per rinuncia del concessionario, è effettuata sulla base delle stesse disposizioni dei commi precedenti.
- 6) Sono equiparati alle autorizzazioni di cui alla L. n. 59/63 le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e del D.P.R. 300/92.
Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di inizio attività di cui sopra, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione.
- 7) I posteggi di cui al presente articolo non possono essere assegnati a soggetti diversi dai produttori agricoli, salvo un'assegnazione in spunta qualora dopo l'orario prestabilito per l'installazione del banco risultassero inutilizzati.

ART. 6

RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE – SPOSTAMENTO – AMPLIAMENTO MERCATO

- 1) Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
 - a) trasferimento del mercato in altra sede;
 - b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 20 per cento dei posteggi complessivi del mercato.

- 2) Nei casi in cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al punto 7, lett. a) b) e c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, così come ulteriormente specificati al comma 4.
- 3) Qualora il numero dei posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.
- 4) Agli effetti dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 2, l'anzianità di mercato e quella di attività, qualora l'azienda sia stata acquisita per subingressi successivi, è intesa in senso storico ovvero potenzialmente retrodatabile alla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 19 maggio 1976, n.398.
- 5) Gli operatori del mercato sono ordinati:
 - a) secondo una graduatoria unica, per i mercati ordinari totalmente sprovvisti di posteggi a specializzazione merceologica;
 - b) secondo una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.

ART. 7

SETTORI MERCEOLOGICI

Le autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) D.Lgs. 114/98, è rilasciata per un unico settore merceologico.

Le eventuali autorizzazioni di Tipologia B) valide per il settore alimentare e non alimentare, rilasciate per effetto della previgente normativa, dovranno essere convertite in nuove autorizzazioni di Tipologia A) relativamente al settore merceologico della Tabella prevalente risultante nell'ex Ruolino dei Posteggi di Mercato o con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, effettuata dall'interessato nel qual caso non si risalga in modo storico dal predetto ex Ruolino dei Posteggi.

Eventuali cambi di settore potranno essere assentiti solo a seguito di richiesta dettagliata e motivata da parte del titolare della concessione/autorizzazione ed approvata dal Consiglio Comunale quale modifica dell'Organico dei settori presenti sul mercato.

ART. 8

MIGLIORIA - SCAMBIO

1. Gli spostamenti di posteggio per **miglioria** sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al punto 7), lett. a) e c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, salvo il caso di istituzione di nuovi mercati per i quali, si applica il comma 2.
2. Nel caso di istituzione di nuovi mercati, la graduatoria di cui al comma 1 è formata dagli operatori titolari di concessione di posteggio nei mercati che hanno svolgimento nell'ambito del Comune.
3. Nella fattispecie di cui al comma 1, le procedure di accesso al posteggio per miglioria si svolgono secondo date prefissate e, di norma, così individuate:
 - entro il mese di novembre;
 - entro il mese di maggio.
4. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle migliorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria.
5. Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.
6. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:
 - a) al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato;
 - b) all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.
7. Gli spostamenti per miglioria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.

Nell'ambito dello stesso settore merceologico può essere ammesso lo **scambio** consensuale del posteggio secondo le modalità stabilite dal p. 2, lett.H della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999 , quando la tipologia delle attrezzature, e nel caso di settore alimentare dei generi posti in vendita, non contrastino con il corretto svolgimento del mercato ed il rispetto del vigente Regolamento e deliberazione consiliare di istituzione.

Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta dagli operatori interessati da inoltrarsi al Servizio Sviluppo Economico che deve concludere l'istruttoria entro e non oltre 60 gg. dalla data di presentazione della stessa.

L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:

- a) il mero adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
- b) conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari.

ART. 9

ACQUISIZIONE CON ACCORPAMENTO DI AZIENDA PER AMPLIAMENTO POSTEGGIO – PICCOLI AMPLIAMENTI DI ADEGUAMENTO POSTEGGI

E' ammessa la richiesta di ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente quando l'operazione non comporta l'eliminazione di spazi operativi primari e l'ingombro di accesso ad abitazioni, negozi, uffici, passi carrai ed a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda e l'alienante rinunci alla concessione a favore dell'acquirente.

Non è ammesso superare la somma dei metri quadrati di ognuno dei posteggi.

In nessun caso è ammessa l'annessione di più di un posteggio.

Ad opera del Responsabile del Servizio Sviluppo Economico sono ammessi ampliamenti o diminuzioni di superfici, nonché spostamenti di posteggi nelle zone libere nell'ambito del perimetro mercatale, qualora tali interventi risultino compatibili con le esigenze generali del mercato (es. migliorare la viabilità pedonale e di pronto intervento, nonché per il corretto esercizio delle attività di vendita) che non alterino in alcun modo il numero globale dei posteggi ed il perimetro dell'area mercatale definita con delibera del C.C. n. 61 del 27.11.1997.

ART. 10

REGISTRO DI MERCATO E DELLE PRESENZE DEGLI OPERATORI CONCESSIONARI

A. Registro di mercato

Presso l'Ufficio Sviluppo Economico è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

- la planimetria di mercato con l'indicazione numerica dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;

- l'elenco dei titolari dei concessionari di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, alla data di assegnazione e alla data di scadenza della concessione.

B. Registro delle presenze ad essenze dei concessionari

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) e c) "Revoca dell'autorizzazione" della legge regionale n. 12 del 1999, non si considerano:
 - a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
 - b) le assenze maturate sui mercati straordinari;
 - c) le assenze maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la Festa del Patrono
2. E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, a meno che non si tratti di motivi gravi da certificare entro 3 giorni dalla data di svolgimento del mercato.
3. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo, (le assenze per malattia debbono essere giustificate con idonea certificazione medica attestante che il soggetto non è in grado di esercitare attività lavorativa ed il periodo presunto).
4. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data dalla quale è prodotta la documentazione inerente.
5. Le assenze dovute per SOSPENSIONE ATTIVITA' determinata dagli Organi Finanziari e/o Comunali per infrazioni alla normativa vigente, non sono conteggiate.

ART. 11

GRADUATORIA DEI CONCESSIONARI – GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

- A. A cura del Servizio Sviluppo Economico è tenuto il Registro delle Graduatorie dei concessionari di posteggio formulato in base al seguente ordine prioritario e nel rispetto di un singolo settore merceologico:

- Maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi, proprio o del dante causa;
- In subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentate dall'operatore interessato.

B. A cura del Servizio Sviluppo Economico è tenuto il Registro della graduatoria, per ognuno dei settori commerciali), degli SPUNTISTI, formulata in base a:

- Maggior numero di presenze maturate nei mercati semprechè riferibili ad un'unica autorizzazione;
- In caso di parità di presenze vale la maggiore anzianità di azienda documentata dalla autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
- In caso di ulteriore parità sono privilegiati gli operatori sprovvisti di posteggio o con il minor numero di posteggi di Tipo a) su mercati nell'ambito del territorio nazionale.

Ai fini dell'applicazione dei suddetti criteri, per "dante causa" si intende il soggetto che, per ultimo, ha ceduto l'azienda.

Per ottenere il conteggio delle presenze l'operatore deve firmare apposito registro, depositato presso l'Ufficio Servizio Sviluppo Economico nella mattinata del martedì.

LA MANCATA PRESENZA PER TRE ANNI CONSECUTIVI COMPORTA L'AZZERAMENTO DELLE PRESENZE EFFETTUATE, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, giustificati con le modalità indicate nel precedente art. 10 e nel presente articolo.

ART. 12

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI (SPUNTA)

I posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente secondo la graduatoria degli SPUNTISTI di cui al precedente art. 11 – punto b), tramite gli Agenti di Polizia Municipale.

La procedura di assegnazione dei posteggi ha inizio entro 30 minuti dall'orario prestabilito per l'inizio delle vendite previsto per le ore 8,00.

Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi giornalieri, gli operatori già concessionari, anche di un solo posteggio, nell'ambito dello stesso mercato.

Gli operatori spuntisti debbono essere titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di Tipo A) o di Tipo B) di cui al D.Lgs. 114/98 valida per il territorio dell'Emilia Romagna, nonché in possesso di partita Iva, iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio di riferimento.

L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione, non è considerato presente.

Non si conteggiano le presenze in caso di mercati straordinari. Non si può partecipare alla SPUNTA, senza attrezzature di vendita o merci.

Ai fini della validità delle partecipazioni alla SPUNTA è necessaria la presenza del titolare dell'impresa individuale o socio della società intestataria dell'autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/98 o dipendente o di collaboratore familiare, sempreché muniti di autorizzazione in originale che ha dato luogo al numero di presenza nella graduatoria.

La mancata disponibilità del titolo autorizzatorio originale esclude il soggetto dalla operazione di spunta.

Non è ammessa l'operazione di spunta alle imprese che pur presentandosi con il titolo originale svolgono contemporaneamente attività di commercio su aree pubbliche riferite allo stesso titolo autorizzatorio.

Il posteggio riservato al produttore agricolo qualora non utilizzato potrà essere occupato da uno spuntista titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche tipologia A e B di cui al D. Lgs n. 114/1998.

ART. 13

ORARI E CORRETTO UTILIZZO DEL POSTEGGIO E DELLE ATTREZZATURE

Il mercato ha luogo in Piazza Re Amato e in Via Marconi dal n. 40 al n. 56, nella giornata di martedì dalle ore 7,00 alle ore 14,00;

Nel caso in cui il mercato ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, il Sindaco può autorizzare l'effettuazione, l'anticipazione o la posticipazione del mercato;

Il Sindaco per motivi di pubblico interesse ha la facoltà di sospendere o spostare ad altra data il mercato mediante apposita ordinanza da notificarsi ai concessionari di posteggio;

I posteggiatori, entro le ore 8,00 devono aver installato le loro attrezzature nell'area del relativo posteggio a loro assegnato. Qualora per causa di accertata forza maggiore sia possibile avvisare gli addetti comunali al Mercato, gli stessi potranno derogare per un periodo non superiore a 30 minuti, dopodiché il posteggio verrà assegnato in spunta con le modalità previste.

Non è permesso installarsi sul Mercato prima delle ore 7,00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 12,30, se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore mercatale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

Entro le ore 14,00, tutti i posteggiatori debbono avere sgomberato l'area di mercato, così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati come da planimetria particolareggiata, nello spazio appositamente delimitato.

Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, forze di polizia, ecc.)

Coloro che ammodernando la propria attrezzatura, dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, con o senza automezzi, non rientrano negli spazi in concessione e non rispettino le prescrizioni in materia di sporgenza ed altezza delle tende o altri ingombri, non potranno utilizzare la nuova struttura.

Gli operatori sono obbligati a tenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e, dopo aver ridotto al minimo il volume, conferire negli appositi cassonetti: in particolare carta, cartone, vetro e plastica, dovranno essere conferiti negli appositi containers e campane, secondo le modalità del Regolamento di nettezza urbana.

I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta e conferiti nei cassonetti per RSU e depositati negli appositi cassonetti.

Il posteggio non può rimanere incustodito dopo che le merci sono esposte e comunque durante l'orario di vendita, fatte salve brevissime assenze per cause eccezionali motivate da impellenti esigenze.

Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.

L'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli Organi di controllo o del Responsabile del Servizio Sviluppo Economico, pena l'allontanamento dal mercato.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, non possono sporgere oltre mt. 1 dalla verticale del limite di allineamento sui lati liberi.

I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2,50.

E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

In caso di evidente cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area in concessione, semprechè tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato e venga assicurato il transito degli automezzi di Pronto Intervento.

Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed arredamento è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito degli spazi loro assegnati.

E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.

Ai venditori di dischi, musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attività è consentito, tenendo i limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto.

ART. 14

DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del Decreto Legislativo n. 114 del 1998, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base:
 - a) degli indirizzi regionali di cui al punto 3 lettera a) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999;
 - b) realizzando ogni opportuno coordinamento con la disciplina degli orari stabilita per le attività commerciali in sede fissa.
2. L'orario di vendita é, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.

Il Comune, ai sensi del punto 3 lettera b) della deliberazione della G.R. n. 1368 del 26.07.1999, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori, provvede altresì a stabilire deroghe limitate nel tempo ai normali orari di vendita.

ART. 15

SUBINGRESSI - REINTESTAZIONI

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività sempreché il subentrante abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.
E' ammessa un'unica ISTANZA se contestuale per entrambe le volturazioni.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.
3. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda. Sono osservate le disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. n. 12/99.

ART. 16

CIRCOLAZIONE E SOSTA NELL' AREA DI MERCATO

Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi e per l'effettuazione delle vendite è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, con esclusione dei mezzi utilizzati dai posteggiatori, dei mezzi di emergenza, dei mezzi comunali per esigenze di servizio e dai veicoli muniti di permesso.

E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato.

In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati nei parcheggi disponibili delle vie e piazze adiacenti.

E' SEMPRE AMMESSA LA RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI IN SOSTA CHE OCCUPANO GLI SPAZI DEI POSTEGGI O CHE NE VIETINO L'ACCESSO.

ART. 17

CANONE UTILIZZO SUOLO PUBBLICO

1. Il canone per la concessione dei posteggi è determinato con provvedimento a parte degli Uffici Competenti e sulla base delle disposizioni e regolamenti vigenti.
2. Per le sole concessioni giornaliere agli spuntisti riguardanti i mercati istituiti o per quelli che si svolgono in giorni festivi, il pagamento dei tributi deve avvenire comunque secondo le modalità stabilite dal Comune con propri regolamenti e/o disposizioni in materia.

ART. 18

NORME IGIENICO-SANITARIE

Ai fini della commercializzazione e somministrazione dei prodotti alimentari è richiesto il rispetto della normativa prevista dal vigente regolamento comunale di igiene e di veterinaria, per la parte non espressamente prevista o non ancora a regime delle disposizioni emanate dal Ministero della Sanità con ordinanza 02.03.2000 in G.U. n. 56 del 08.03.2000.

I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita ad alla manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.

ART. 19

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati o altre forme, di accedere:
 - a) al registro delle presenze maturate sui mercati;
 - b) alla graduatoria dei titolari di posteggio e di cui al punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.
2. Agli stessi fini di cui al comma 1, l'Ufficio Comunale competente è tenuto a predisporre una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale siano indicati, per ogni singolo mercato (istituito o che si riterrà di istituire):

- a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- b) il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- c) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
- d) la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
- e) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- f) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

ART. 20

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Tutti gli operatori su aree pubbliche devono munirsi di n.1 estintore a polvere, da almeno Kg. 6 (sei), omologato e revisionato.

E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.

GLI UNICI IMPIANTI TOLLERATI SONO QUELLI INSTALLATI SUGLI AUTOMEZZI DI IMPRESE CHE VENDONO CIBI COTTI, alle precise condizioni:

- il quantitativo di GPL di scorta non superi i 75 Kg., nel rispetto dei "criteri generali di Prevenzione Incendi"
- gli apparecchi debbono risultare di tipo conforme alle norme vigenti, ovvero provvisti di dispositivi omologati per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento accidentale della fiamma;
- i tubi di collegamento tra bombole e utilizzatore di tipo a norme UNI-CIG;
- gli automezzi debbono essere abilitati per il trasporto delle apparecchiature e bombole secondo le norme di esercizio emesse all'atto del collaudo da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile;
- le bombole siano disposte in posizione tale da non essere esposte direttamente a fonti di calore ed opportunamente ventilate;

- predisposizione di n. 2 (due) estintori portatili di tipo a polvere da 6 Kg. omologati e revisionati.

ART. 21

DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni sono rilasciate con validità decennale e sono tacitamente rinnovabili.

ART. 22

SANZIONI

Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 114/98, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa fissata ai sensi di legge. Il mancato pagamento dei tributi locali e/o convenzioni comunali inerenti lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto.

In caso di particolare gravità o recidiva delle norme regolamentari (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare) il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alle singole autorizzazioni per un periodo non superiore a 20 giorni (max 3 mercati settimanali).

I provvedimenti di revoca sono riferibili ai soli casi espressamente indicati al comma 4 dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.

E' sanzionata ai sensi del 1° comma anche l'esercizio dell'attività in concessione decennale senza la disponibilità sul posto dell'atto autorizzatorio in originale.

Nel caso in cui si proceda alla convalida della sanzione del sequestro-confisca, le cose sequestrate o confiscate possono essere distrutte, qualora siano valutate di valore non superiore al 500 Euro, da parte del Servizio Comunale competente.

Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenze a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.

ART. 23

DISCIPLINA DEI MERCATI SALTUARI

1. L'effettuazione dei mercati saltuari, così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. d), è disciplinata dalle seguenti disposizioni:
 - a) i soggetti interessati elaborano un progetto nel quale debbono essere quantomeno esplicitati:
 - 1) le finalità dell'iniziativa;
 - 2) i settori o le specializzazioni merceologiche interessate;
 - 3) le aree richieste e la loro localizzazione;
 - 4) le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
 - 5) il numero di posteggi ed il relativo dimensionamento;
 - 6) gli operatori interessati, da indicarsi nominativamente.
2. Il progetto di cui al comma 1 deve essere sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione Comunale, almeno 60 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa.
3. Il rilascio della concessione per l'occupazione degli spazi pubblici deve considerarsi, a tutti gli effetti, quale approvazione del progetto e titolo allo svolgimento del mercato, fatta salva la possibilità di impartire prescrizioni che fossero necessarie per motivi di viabilità, di sicurezza o in virtù di ogni altro interesse pubblico.
4. Gli operatori indicati hanno titolo ad esercitare l'attività di vendita se muniti:
 - a) di autorizzazione rilasciata nell'ambito della Regione, ai sensi dell'art.28, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114;
 - b) di autorizzazione rilasciata nell'ambito di qualunque regione italiana, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo n.114/1998;
5. L'effettuazione dei mercati di cui al presente articolo è autorizzata, di norma, sempreché la stessa non sia prevista in concomitanza con altre manifestazioni mercantili o fieristiche, non aventi carattere saltuario.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER IL MERCATO DI PONTENURE

ART. 24

DISCIPLINA SPECIFICA RELATIVA AL MERCATO DEL MARTEDI' A PONTENURE

Il mercato si svolge da almeno un secolo ed è stato rideterminato da ultimo con delibera consiliare n. 61 del 27.11.1997 con la quale è stata individuata quale area pubblica da utilizzare per lo svolgimento del mercato settimanale in Piazza Re Amato e via Marconi dal n. 40 al n. 56 con n. 28 posteggi per gli operatori commerciali e 2 produttori agricoli e che con pari atto è stata definita e regolamentata l'assegnazione dei posteggi.

Il mercato ha luogo nella giornata di martedì, dalle ore 7,00 alle ore 14,00 di tutto l'anno e quindi è annuale, e la superficie complessiva dei posteggi è di mq. 1.255 per un totale di posteggi n. 30 che, a seguito di adozione del presente Regolamento con apposita deliberazione del Consiglio Comunale risulta così suddivisa::

- n. **5** posteggi per il settore **ALIMENTARE**;
- n. **24** posteggi per il settore **NON ALIMENTARE**;
- n. **1** posteggio da destinare a produttori agricoli .

La scelta dei posteggi dei titolari oggetto di spostamento avverrà secondo le priorità della graduatoria di anzianità di presenza sul mercato di cui all'art. 11.

L'area di mercato è quella configurata dalla planimetria allegata al presente regolamento.

Il Registro di mercato che viene costantemente aggiornato, sul quale sono indicati i numeri progressivi ed il settore merceologico ed i dati dell'impresa, è quello depositato presso il Servizio Sviluppo Economico.

Il mercato si svolge interamente su area scoperta.

ART. 25

DISCIPLINA SPECIFICA RELATIVA AI MERCATI DI NUOVA ISTITUZIONE

Qualora il Comune di Pontenure intenda istituire un nuovo mercato, dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, provvederà all'integrazione dello stesso con apposito articolo che ripeterà le caratteristiche ed il dimensionamento rilevato con apposita planimetria nei termini e nei modi di cui al precedente articolo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI PER FIERE E SAGRE

ART. 26

CLASSIFICAZIONE FIERE

1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art.6, comma 1, della Legge Regionale n. 12 del 1999, così come ulteriormente specificate al comma 2.
2. Le fiere sono così classificate:
 - a) **fiere ordinarie**, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2% dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) **fiere a merceologia esclusiva**, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1) per settori merceologici;
 - 2) per specializzazioni merceologiche;
 - 3) per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) **fiere straordinarie**, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano, con le stesse modalità, per un numero di edizioni complessivamente superiore a due.
3. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.
4. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
 - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

ART. 27

FIERE STRAORDINARIE - SAGRE

1. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 30, comma 2 e seguenti e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.

2. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, sempreché si provveda alla loro definitiva istituzione.
3. Le Sagre e Feste occasionali sono disciplinate con apposita Ordinanza Sindacale, su proposta del Servizio Sviluppo Economico, sentito il parere delle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche, su aree private e dei consumatori.

ART. 28

ASSEGNAZIONE POSTEGGI IN CONCESSIONE DECENNALE

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. c) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, stabilendo, in caso di parità, che siano privilegiati gli operatori con il minore numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nel Comune ed in subordine sul territorio nazionale.
2. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, si intende per dante causa il soggetto che, per ultimo, ha ceduto l'azienda.
3. La disponibilità di posteggi è resa nota, oltreché a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di un posteggio nell'ambito della stessa fiera sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
 - a) per incremento del numero dei posteggi della fiera,
 - b) per istituzione di una nuova fiera,è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.
6. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:
 - a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
 - b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglione.

ART. 29

ASSEGNAZIONE SECONDO POSTEGGIO

1. Non è consentito all'operatore di detenere in concessione decennale, nella stessa fiera, più di un posteggio, salvo il caso di assegnazione, in via temporanea, ovvero limitatamente alla singola edizione, di un secondo posteggio, quest'ultimo da assegnarsi secondo le procedure e le modalità di cui al comma 2.
2. Ai fini dell'assegnazione, in via temporanea, di un secondo posteggio, si applicano all'operatore già titolare di un posteggio in concessione decennale, gli stessi criteri validi per gli operatori non titolari di posteggio e di cui all'articolo successivo.
3. Agli effetti di cui al comma 2 ed in relazione alle disposizioni di cui al punto 4, lett. e) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, valgono, unicamente, le presenze effettive maturate dall'operatore in virtù dell'assegnazione del secondo posteggio.

ART. 30

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI

1. I posteggi non ancora assegnati in concessione decennale, sono utilizzati, in via temporanea:
 - a) per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio;
 - b) per l'assegnazione di un eventuale secondo posteggio agli operatori già titolari di concessione decennale per un posteggio.
2. Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, le modalità ed i criteri stabiliti al punto 4, lett. a) e c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, che così recita:

lett. a) *Per partecipare alle fiere gli operatori non in possesso di concessione di posteggio devono:*

 - *essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche,*
 - *presentare richiesta al Comune sede di posteggio almeno 60 giorni prima della manifestazione. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se consegnata a mano;*

lett. c) *La priorità nella graduatoria di ammissione alla fiera per i non titolari di posteggio è in ogni caso data dal maggior numero di presenze effettive e, a parità di presenze, vale la maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato."*

In caso di ulteriore parità sono privilegiati gli operatori con il minore numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono sul territorio nazionale (da verificare con autocertificazione).

3. La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno 10 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera. A fianco della graduatoria è indicato il numero del posteggio assegnato.
4. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente nel luogo prestabilito per le operazioni di spunta.
5. Le istanze di assegnazione posteggi, seppur spedite regolarmente entro i 60 giorni precedenti la manifestazione con raccomandata postale, che per disguidi non imputabili al Comune dovessero pervenire oltre sette giorni dalla data ultima indicata, saranno oggetto di una speciale graduatoria che potrà servire per l'assegnazione di eventuali posteggi disponibili all'ora di inizio delle operazioni di fiera.
6. Qualora, esaurita la graduatoria di cui al punto 3 e 6, risultassero posteggi ancora vacanti, gli stessi sono assegnati in **spunta** agli operatori del settore che ne facciano richiesta, in possesso di autorizzazione commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs. n.114/98 **secondo i seguenti criteri:**

-Priorità di presentazione della richiesta

-Sorteggio dei presenti.

ART. 31

GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PRESENZE MATURE GESTIONE DELLE PRESENZE ED ASSENZE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

1. E' fatta salva la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge n. 12 del 1999 ed aggiornamenti successivi.
2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera, esclusivamente, l'effettiva partecipazione alla manifestazione.

3. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, è considerato assente, fatti salvi i casi di forza maggiore, anche ai fini della revoca dell'autorizzazione.

ART. 32

GIORNATE ED ORARI

1. Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno 180 giorni, può autorizzare l'anticipazione o la posticipazione.
2. Gli orari di svolgimento, sentite le Associazioni, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000.
3. In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni, il Sindaco, con apposita Ordinanza, può temporaneamente modificarne il giorno e/o gli orari.
4. Il Sindaco, sentite le Associazioni, può autorizzare lo svolgimento di Fiere Straordinarie dandone comunicazione alla Regione almeno 90 giorni prima. Le Fiere Straordinarie che si ripetono consecutivamente, al terzo anno diventano Fiere a tutti gli effetti.

ART. 33

SUBINGRESSI – TRASFERIMENTO – REINTESTAZIONE - VOLTURAZIONE

1. Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 12/99 comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza.
2. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda.
3. In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente.
4. Il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nell'ambito del settore merceologico del posteggio già autorizzato.
5. Non è ammesso operare con autorizzazione di un altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione.

ART. 34

ACCORPAMENTO CON AMPLIAMENTO

Non sono ammessi ampliamenti del posteggio fissato in planimetria a seguito di accorpamento aziendale di cui al punto 2 lett. i) deliberazione G.R. 1368/99.

ART. 35

SCAMBIO DI POSTEGGIO

Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio (art. 2, lett. h deliberazione C.R. 1368/99) valevole per la sola edizione successiva all'istanza in bollo presentata congiuntamente.

ART. 36

REVOCA AUTORIZZAZIONE

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 12 del 1999, l'autorizzazione è revocata alla seconda assenza nell'ambito di quattro manifestazioni consecutive.

ART. 37

PROCEDURE RIFERIBILI IN GENERALE ALLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Per quanto attiene a:

- Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento – migliona – canone d'uso e circolazione stradale – Prescrizioni in materia di sicurezza – Accesso agli atti.
- Sistemazione delle attrezzature di vendita – modalità di utilizzo posteggio e modalità di vendita - Norme Igienico Sanitarie – Sanzioni si fa riferimento agli appositi articoli del Titolo II del presente Regolamento in quanto compatibili.

TITOLO V

ART. 38

DISCIPLINA SPECIFICA PER FIERA DI SAN GIACOMO

1 – Tipologia della fiera-mercato

La Fiera di “San Giacomo” è classificata Ordinaria di Merceologia Libera, e si svolge di norma a cadenza annuale fra il 10 e il 17 luglio nella domenica antecedente la settimana in cui cade la festa di “San Giacomo” ed è riservata agli esercenti il commercio su aree pubbliche.

2 –Istituzione della fiera-mercato di San Giacomo

La suddetta Fiera è stata istituita con “Deliberazione C.C. n. 28 del 8.5.1998 con la quale si è provveduto all’individuazione dell’area comprensiva di n. 84 posteggi ed all’approvazione del relativo regolamento ai sensi della L. 112/91”;

L’area pubblica è stata successivamente variata con deliberazione C.C. n. 44 del 5.7.2002 e consta di n. 61 posteggi.

3 - Configurazione della fiera-mercato.

L'area della fiera-mercato è quella configurata dalla planimetria particolareggiata di cui alla deliberazione C.C. n. 44 del 5.7.2002 dalla quale si evidenziano n. 61 posteggi ed interessa Via Marconi (dal n. civico 40 all’incrocio Via Galilei), Via Papa Giovanni dal n. civico 1 al 49), Via L. da Vinci, Piazza Matteotti;

La planimetria indica il numero progressivo dei posteggi e la loro ubicazione: una copia è a disposizione degli operatori presso l'Ufficio Commercio del Comune.

4 - Accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.

I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato.

Le tende di protezione dei banchi e quanto altro, avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 1 dalla verticale del limite di allineamento sui lati liberi.

I pali di sostegno e quanto altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2,50

5 - Orario di svolgimento

Gli operatori devono aver installato il proprio banco-autoservizio ed attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascun assegnato entro le ore 7,30.

Non è permesso sgombrare il posteggio prima delle ore 21,00 se non per intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

Entro le ore 23.30 tutti i posteggiatori debbono avere sgomberato l'intera area della fiera-mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

Eventuali modifiche di orario sono stabilite con provvedimento sindacale.

6 - Circolazione pedonale e veicolare.

Dalle ore 6,00 alle ore 24,00 della domenica in cui si svolge la fiera-mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area di cui al p. 3, con esclusione degli automezzi utilizzati dai posteggiatori, dei mezzi di emergenza, dei mezzi comunali per esigenze di servizio, e dei veicoli muniti di permesso.

Nelle vie interessate viene vietata la sosta con rimozione forzata segnalata con gli appositi cartelli da apporre 48 ore prima.

I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore e degli esercizi commerciali in sede fissa possono sostare sull'area della fiera-mercato purchè lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati nei parcheggi disponibili delle vie e piazze adiacenti.

7- Modalità di vendita.

Gli operatori sono tenuti a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.

Con l'uso del posteggio l'assegnatario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti dai doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

8 – Domanda di assegnazione dei posteggi e criteri di assegnazione.

Si applicano le disposizioni comuni per fiere e sagre di cui al titolo IV artt. 26, 27, 28 e 29

9 - Lista di spunta.

Nel giorno di svolgimento della fiera qualora alle **ore 8,00** previo verifica degli addetti comunali, si riscontrasse la presenza di posteggi lasciati liberi dagli aventi diritto al posteggio, o non assegnati, questi possono essere assegnati in spunta agli operatori del settore che ne facciano richiesta in possesso di autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui al D.Lgs. n. 114/98 secondo i seguenti criteri:

- Priorità di presentazione della richiesta;
- Sorteggio dei presenti.

10 - Pagamento delle quote di Fiera.

All'atto dell'assegnazione del posteggio l'operatore commerciale dovrà corrispondere:

a) le quote stabilite dai regolamenti comunali in vigore mediante versamento in c/c postale da effettuarsi secondo le modalità indicate in sede di assegnazione del posteggio.

11 - Sospensione o spostamento della fiera-mercato.

Resta salva la possibilità di adottare provvedimenti di sospensione o spostamento in via temporanea di data della fiera per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico che verranno tempestivamente comunicati agli assegnatari dei posteggi interessati.

12 - Sanzioni.

1. Chiunque non osservi le disposizioni del presente Regolamento è punito con una sanzione amministrativa secondo le norme vigenti.

2. Per le violazioni delle norme di cui al D.Lgs. n. 114/98 si fa riferimento alle norme vigenti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 39

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Divieto di svolgimento:

Durante lo svolgimento del mercato, delle Sagre e delle Fiere è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel raggio di rispetto di **ml. 300** relativamente al perimetro della manifestazione.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:

- a) nel centro storico;
- b) in prossimità delle aree destinate allo svolgimento dei mercati;
- c) nelle strade classificate, ai sensi del vigente codice della strada, nelle tipologie sotto riportate:
- d) autostrade;
- e) strade extraurbane principali;
- f) strade extraurbane secondarie;
- g) strade urbane di scorrimento.

Possono svolgere l'attività in forma itinerante nella Regione Emilia-Romagna gli operatori in possesso di autorizzazione prevista dall'art. 3 della L. Regionale n. 12/1999 rilasciata:

- a) nella Regione Emilia Romagna, ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998;
- b) in qualunque regione italiana, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998.

Le categorie di cui all'art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 114/98 non possono svolgere attività in forma ambulante.

Nelle strade urbane e nelle strade locali, ove è di norma consentito l'esercizio dell'attività, la sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.

L'ufficio competente predispone una mappa del territorio comunale, da tenere a disposizione di chiunque vi abbia interesse, ove sono indicate le zone inibite all'esercizio del commercio in forma itinerante.

Non è ammessa la sosta su area pubblica oltre il tempo strettamente necessario per servire l'acquirente, ed in ogni caso non superiore a **20 minuti** nello stesso spazio.

Non è ammessa la sosta in spazi distanti meno **di 100 ml.** da quello già frequentato nella stessa giornata.

ART. 40

VENDITE TEMPORANEE – VENDITE OCCASIONALI – VENDITE A DOMICILIO

Le vendite temporanee sono soggette alle stesse disposizioni prescritte per le vendite stagionali.

Le vendite occasionali – marginali effettuate dalle organizzazioni di volontariato sono soggette ad autorizzazione che è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta se sono osservate le seguenti condizioni:

- a) attività di vendita occasionali o iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
- b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- c) cessazione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.

Le vendite al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale.

Le attività devono essere svolte:

- a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato;
- b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità di prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'Impresa.

ART. 41

PUBBLICITA' DEI PREZZI

Fatta eccezione per le vendite occasionali e marginali di cui al precedente articolo, per tutte le forme di cui al presente regolamento si osserva la normativa di cui all'art. 14 del D. Lgs. 114/98 in materia di Pubblicità dei prezzi.

ART. 42

VENDITE STRAORDINARIE

Nei mercati sono ammesse tutte le forme di vendita di cui all'art. 15 del D. Lgs. 114/98.

REGOLAM\rmercatofieraPontenure.doc

ART. 43

CONCESSIONI TEMPORANEE CONCOMITANTI CON PARTICOLARI FESTIVITA', RICORRENZE O INIZIATIVE VARIE.

In occasione di particolari festività o ricorrenze, (quali Natale, Epifania, Pasqua, Festa della donna, Ognissanti, ecc.), di iniziative culturali sportive, di manifestazioni di varia natura, organizzate dalla stessa Amministrazione Comunale o da soggetti terzi, di fiere promozionali ecc., possono essere concesse occupazioni temporanee in aree non esplicitamente destinate al commercio su aree pubbliche individuate dal presente regolamento purché le stesse occupazioni vengano realizzate escludendo qualsiasi possibilità di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

Le domande dovranno essere presentate almeno 15 giorni prima della data richiesta e dovranno essere indirizzate al Servizio Attività Produttive.

Le concessioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche possono essere rilasciate ad operatori in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), lett. a) del D.Lgs. n. 114 del 1998, ai produttori agricoli nonché agli esercenti del commercio in sede fissa in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio.

In caso di necessità, l'assegnazione avverrà secondo i seguenti criteri:

- 1) operatori locali (esercenti o con residenza a Pontenure);
- 2) priorità della presentazione della richiesta.

Le concessioni temporanee per l'esercizio temporaneo del commercio di cui al presente articolo, sono rilasciate, previa valutazione degli aspetti concernenti motivi di pubblico interesse, e preventiva acquisizione dei pareri degli uffici di competenza ed in particolare dell'Ufficio Polizia Municipale, Ufficio Tecnico ecc.

Le concessioni sopracitate dovranno essere rilasciate nel rispetto della normativa e dei regolamenti comunali vigenti anche al fine del pagamento di imposte e tasse.

ART. 43

(integraz. con delibera C.C. n. del 30.09.2010)

CONCESSIONI TEMPORANEE

Le concessioni temporanee possono essere rilasciate esclusivamente:

- 1) nell'ambito di fiere promozionali e manifestazioni di varia natura, organizzate dalla stessa Amministrazione Comunale o da soggetti terzi;
- 2) nell'ambito di iniziative culturali sportive e di altra natura che si configurano come riunioni straordinarie di persone.

Le concessioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche possono essere rilasciate ad operatori in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 114 del 1998 ed ai produttori agricoli.

E' possibile la concessione temporanea per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese.

Il rilascio delle concessioni e autorizzazioni temporanee può avvenire in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'attività di vendita risulti compatibile con le finalità delle iniziative nell'ambito delle quali si colloca.

Le concessioni temporanee vengono rilasciate per i periodi interessati dalle manifestazioni cui afferiscono anche al di fuori delle aree individuate dal presente regolamento.

In occasioni di fiere, mercatini e manifestazioni occasionali si potrà concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.